

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1935

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLAIANNI, RODOTÀ, GHEZZI,
SENESE, VIGNERI, IMPOSIMATO**

Norme per il sostegno pubblico dei partiti
e dell'attività politica

Presentata il 20 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'iniziativa referendaria — ormai la seconda — tendente all'abrogazione di gran parte della legislazione sul finanziamento pubblico dei partiti pone con urgenza la necessità di rivedere radicalmente questa legislazione per modificarne in modo tendenzialmente completo i criteri ispiratori.

Questa necessità deriva non solo dai gravi limiti della legislazione attuale, che gli sviluppi giudiziari di « Tangentopoli », pressoché in ogni parte d'Italia, hanno mostrato in maniera a tutti evidente, ma anche dalla consapevolezza che l'abrogazione "secca" — come è proprio dei *referendum* — di alcune disposizioni di legge creerebbe verosimilmente una situazione peggiore di quella attuale: mortificando quei partiti, che in questi anni si sono basati

fondamentalmente sull'autofinanziamento lecito e trasparente e sul finanziamento pubblico, e offrendo la giustificazione dello stato di necessità (secondo cui, avendo la politica i suoi costi, in mancanza dell'intervento dello Stato si è costretti ad accettare qualsiasi forma di finanziamento) a quei partiti che negli stessi anni non hanno fatto distinzione tra finanziamenti leciti ed illeciti, trasparenti ed occulti, basandosi anzi principalmente sui secondi. L'azzeramento del finanziamento pubblico finirebbe per legittimare di fatto i gruppi elettorali — *lobbies* destinate ad esaurire la loro azione e funzione organizzativa nel procedimento elettorale — al posto dei partiti, o per favorire le trasformazioni di questi in quelli, e per perdere di vista la funzione aggregante

svolta dai partiti per determinare la politica nazionale (articolo 49 della Costituzione) e rappresentare, quindi, l'interesse generale.

Nasce anche di qui, peraltro, la necessità di una radicale riforma del finanziamento pubblico: dalla constatazione, cioè, che l'interesse generale si realizza attraverso un'attività politica, che non è più monopolio dei partiti ma si dipana attraverso gli istituti di democrazia diretta (ne è segno l'elevato numero dei *referendum* in attesa di indizione per il prossimo anno) e in maniera « diffusa » mediante nuovi soggetti collettivi: movimenti, comitati, associazioni, volontariato.

La giustificazione di un perdurante sostegno finanziario pubblico dei partiti sembra dunque doversi ancorare a due ordini di condizioni. La prima può esprimersi con le parole della « Commissione Bozzi » — che, infatti, sono richiamate nel primo articolo di questa proposta —: assicurare la trasparenza e il pubblico controllo dello stato patrimoniale e delle fonti di finanziamento dei partiti.

La seconda consiste nel comprendere il finanziamento dei partiti in un più ampio sistema di sostegno di ogni forma di attività politica delle cittadine e dei cittadini, da quella tipica e « nominata » nella Costituzione (partiti e istituti di democrazia diretta) a quella « diffusa » e non necessariamente istituzionale.

Si tratta, sotto questo profilo, di costruire una sorta di « diritto comune » delle formazioni sociali che svolgono attività politica, che ne preveda il sostegno e la promozione per la loro funzione di interesse pubblico: in tale contesto il sostegno ai partiti, ancorché prevalente per la funzione loro assegnata dall'articolo 49 della Costituzione, verrebbe a perdere l'attuale carattere privilegiato.

Ragioni di tecnica legislativa suggeriscono di accorpate nella stessa legge le norme di sostegno all'attività politica nominata nella Costituzione (partiti e comitati promotori di *referendum* e di proposte di legge di iniziativa popolare) e di separare, riservandole ad altra legge, quelle di sostegno alle associazioni.

Ma il nesso politico tra i distinti procedimenti parlamentari va confermato e di esso s'è tenuto conto nel modulare lo strumento principale di finanziamento dell'attività politica, previsto da questa proposta per analogia a quello introdotto dalla legge n. 222 del 1985 per il finanziamento della Chiesa cattolica e da altre leggi — attuative di intese successive — per il finanziamento di confessioni religiose diverse dalla cattolica: si tratta del cosiddetto « otto per mille » dell'IRPEF, che i contribuenti possono anno per anno, in sede di dichiarazione dei redditi, destinare alla Chiesa cattolica e ad altre confessioni con intesa ovvero allo Stato. Sembra del tutto ragionevole riservare analoga quota al sostegno dell'attività politica, ripartendola tendenzialmente in parti uguali per i partiti e le associazioni: in considerazione della scelta di prevedere in questa proposta di legge il sostegno anche degli istituti di democrazia diretta è parso opportuno aumentarne la « copertura » fino al cinque per mille, riservando la differenza del tre per mille al sostegno dell'associazionismo da prevedere con altra legge.

Per illustrare meglio questo meccanismo (articolo 15) è opportuno tracciare un quadro del diritto al sostegno comune ai partiti e ai comitati promotori di istituti di democrazia diretta.

Il sostegno si attua attraverso il rimborso, ovviamente forfettario, delle spese e il finanziamento vero e proprio. Mentre il rimborso risponde a criteri di automatismo, il finanziamento è collegato non, automaticamente, al numero di voti e rappresentanti ottenuti dal partito, ma alla volontà espressa dai cittadini attraverso o specifiche erogazioni liberali o, quali contribuenti, nella denuncia annuale dei redditi. Si attua per questa seconda via il sostegno pubblico, che può assumere la forma diretta dell'erogazione di danaro o quella indiretta dei servizi o agevolazioni.

Il finanziamento automatico finisce per ridursi al rimborso delle spese elettorali (articolo 12), che peraltro è riconosciuto anche ai comitati promotori di proposte di legge di iniziativa popolare (articolo 13) e di *referendum* (articolo 26): c'è, quindi,

in proposito non più che una equiparazione dei partiti ad altri soggetti politici, in funzione della comune attività di interesse pubblico. Il rimborso delle spese elettorali è commisurato ai voti validi effettivamente ottenuti da ciascun partito (lire 1.000 per ciascun voto). È parso, tuttavia, opportuno incentivare la campagna elettorale dei partiti a favore delle donne per riequilibrare la rappresentanza di genere: pertanto, s'è prevista la ripartizione in proporzione alle donne elette da ciascun partito di un'ulteriore somma, corrispondente al 10 per cento dell'ammontare complessivo dei rimborsi distribuiti con il criterio prima indicato.

Una più aderente attuazione del principio di uguaglianza delle *chance* avrebbe imposto anche un sistema di anticipazioni delle spese previste. Ma tale sistema appare di difficile attuazione proprio nei confronti delle formazioni nuove o in via di consolidamento, che non sono in grado di offrire garanzie di « tenuta »: e perciò s'è preferito attestarsi sul sistema dei rimborsi.

Ma il sostegno principale previsto dalla legge è di carattere volontario. Questa variante, rispetto al sistema attuale, si rende necessaria per evitare il *referendum*, che — nel suo nucleo duro, irriducibile — intende colpire proprio l'automatismo del finanziamento, che altre proposte, anche quelle che lo indirizzano verso fondazioni, tuttavia collegate ai partiti, non evitano.

S'è previsto innanzitutto il sostegno privato attraverso erogazioni liberali: fino a 50 milioni (per i partiti: articolo 16; s'è assunta come parametro la somma di 60.000 marchi prevista dalla legislazione tedesca), fino a 5 milioni (per i comitati promotori di *referendum*: articolo 18), fino a 2 milioni (per i singoli candidati: articolo 17). In analogia a quanto previsto dalla legge n. 222 del 1985 si prevede la deducibilità di tali contributi dal reddito imponibile (solo per metà dei contributi al partito) ovvero — se ciò risulti più favorevole per il contribuente (e recependo così una giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca, che ha giudicato il primo sistema eccessivamente penalizzante per i cittadini meno abbienti) — la diminuzione dell'imposta da versare (fino a lire 500.000

ovvero a lire 50.000, a seconda che i contributi siano diretti ai partiti o ai comitati promotori).

Tali erogazioni possono essere fatte solo dalle persone fisiche. L'articolo 19, invero, ne fa divieto alle persone giuridiche: i fatti emersi da « Tangentopoli » sono di così estrema gravità da sconsigliare assolutamente una sorta di legalizzazione dello scambio di favori tra partiti e grandi e piccole imprese economico-finanziarie.

Quanto al sostegno pubblico la norma-chiave è, come s'è detto, l'articolo 15, per cui i contribuenti possono decidere anno per anno a quale partito destinare il cinque per mille IRPEF: oltre 400 miliardi.

Pur risultando superiore in termini assoluti a quella attuale, la cifra non sembra eccessiva. Infatti, la proposta, conformemente ad una visione omnicomprensiva dei partiti, di cui sono considerate parte integrante le società editoriali, le associazioni collaterali, i soggetti collettivi federati, etc. (articolo 1) — intende ricondurre ad unità (è prevista anche la delega al governo per un testo unico: articolo 29) il finanziamento accordato dalla legislazione attuale sotto forme diverse (società editoriali, radio e tv, eccetera), che è di molto superiore agli 85 miliardi relativi al finanziamento diretto. Basta pensare alle grosse somme (nell'ordine del centinaio di miliardi) stanziare come contributo (in proporzione alla tiratura dichiarata piuttosto che alle vendite) a favore dell'editoria di partito e, in particolare, come rimborso dei debiti contratti dai quotidiani di partito.

Accanto al sostegno pubblico diretto la proposta prevede anche quello indiretto, attraverso un sistema di agevolazioni nell'uso di servizi e nell'adempimento di oneri sociali. Al comma 2 dell'articolo 15 si istituisce all'uopo un fondo statale, la cui entità va determinata annualmente ma in misura non inferiore al prodotto di lire 10.000 per ogni elettore della Camera. Questo fondo si aggiunge al cinque per mille ma sarà — verosimilmente in buona parte — da questo alimentato a causa delle scelte non espresse dai contribuenti sulla destinazione del 5 per mille: in tal caso, infatti, la quota del 5 per mille corrispon-

dente alle scelte non espresse è destinata appunto al fondo per i servizi e le agevolazioni.

In sostanza, come secondo la legge n. 222 del 1985 il contribuente può scegliere di destinare l'otto per mille alle chiese, direttamente, o allo Stato per interventi di carattere umanitario, così, secondo la proposta che presentiamo, il contribuente può scegliere di destinare il cinque per mille ai partiti, direttamente, o allo Stato per servizi e agevolazioni da fornire ai partiti e ai comitati promotori di iniziative di democrazia diretta. L'unica differenza è costituita dal fatto che la quota relativa alle scelte non espresse, mentre nella legge n. 222 del 1985, con una previsione di dubbia legittimità costituzionale, si ripartisce in proporzione alle scelte espresse, nella nostra proposta si presume destinata — com'è proprio delle imposte — allo Stato e, precisamente, al fondo per le agevolazioni e i servizi.

Questi benefici sono indicati nel capo quarto e nell'articolo 11: riduzione di tariffe per servizi pubblici (articolo 20) e inserzioni pubblicitarie (articoli 22 e 26: per i *referendum* le inserzioni sono gratuite), locazione e concessione di immobili per sedi (articolo 21), agevolazioni fiscali (articolo 23) permessi (articolo 24) e distacchi (articolo 11) di personale, certificazione e autenticazione di firme (articolo 26). Nel caso in cui il fondo, di cui all'articolo 15 (o il numero di immobili a disposizione), non risultasse sufficiente e dovesse rendersi necessario stabilire una graduatoria, l'articolo 25 pone il criterio della prevalenza non solo del partito con più voti ma, prima ancora, del partito di opposizione su quello di Governo: recependo così un orientamento della legislazione britannica, che, considerando il maggior potere dei partiti al Governo in quanto essi finiscono per esercitare influenza utilizzando l'apparato pubblico, attribuisce la prevalenza ai partiti di opposizione proprio per colmare il divario e assicurare la condizione di parità.

Il sostegno dell'attività politica non può essere disgiunto da rigorosi controlli dello stato patrimoniale e delle fonti di finanziamento: di qui un sistema di limiti,

sanzioni e norme ordinamentali, che rendono agevole il controllo, affidato, oltre che all'autorità giudiziaria, ad una « Alta autorità di vigilanza » costituita da tre componenti sorteggiati tra quelli designati, in numero di tre ciascuno, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera (articolo 2). S'è preferito evitare composizioni « barocche » — poco efficienti — o spartitorie tra i partiti, sicché è sembrato confacente il sistema — non ignoto alla nostra legislazione, che da anni lo sperimenta, per esempio, per le commissioni di concorso per professore ordinario presso le università — del sorteggio tra componenti designati in numero doppio. Si prevede, inoltre, l'incompatibilità con la qualità di parlamentare, nazionale o europeo, di consigliere regionale e di magistrato.

La condizione necessaria perché i partiti vengano ammessi ai benefici di legge è che acquistino personalità giuridica ovvero conferiscano (non obbligatoriamente, sì da evitare appesantimenti burocratici per i partiti di nuova formazione) tutti i rapporti patrimoniali a fondazioni appositamente costituite (articolo 3): ciò rende possibile un più penetrante controllo dello stato patrimoniale, come si desume anche dall'obbligo di deposito dei bilanci (articolo 9) e di tenuta dei libri contabili (articolo 10) (per i comitati promotori dei *referendum* un analogo obbligo è previsto dall'articolo 18).

Ma l'ammissione ai benefici è condizionata anche alla conformità — giudicata dall'Alta autorità (articolo 8) e comunque giustiziabile da parte di chiunque vi abbia interesse (articolo 7) — dello Statuto del partito (da approvare con atto pubblico: articolo 4) agli obblighi di legge: spiccano tra questi alcune norme relative all'ordinamento interno dei partiti, che, compatibilmente con la particolare autonomia di cui queste formazioni sociali debbono godere, tendono a garantire i diritti dei singoli.

Così è per il « diritto all'iscrizione » (articolo 5) e per il divieto di discriminazioni nell'elezione degli organi dirigenti: in particolare, considerata la funzione di interesse pubblico di questi organismi che

hanno un ruolo primario nella selezione dei candidati alle cariche istituzionali (per cui all'articolo 4 si pone l'obbligo di depositare anche un regolamento interno per la designazione dei candidati), si prevede lo scrutinio segreto e la presenza alle operazioni elettorali del segretario comunale o di un suo delegato (articolo 6).

Le norme antidiscriminatorie contenute in questo articolo fanno divieto di distinzioni — al fine degli incarichi dirigenziali e delle candidature elettorali — tra soci fondatori e altri iscritti, nonché obbligo di prevedere l'accesso agli appartenenti a ciascun sesso nella misura minima di un terzo.

La norma sul personale dipendente, contenuta nell'articolo 11, tende, oltre che a garantire i diritti di questa categoria di lavoratori, anche ad evitarne la professionalizzazione: di qui il favore verso i « distacchi », comunque temporanei, o verso la « mobilità » del personale dipendente (con obbligo da parte del partito di stipulare per i funzionari precedentemente disoccupati un contratto assicurativo che ne garantisca la retribuzione per tre anni in caso di risoluzione del rapporto).

Il sistema di sanzioni, che si propone, è variamente articolato e non si limita all'aspetto penale, sovente privo di efficacia. Le sanzioni penali riguardano le vere e proprie fattispecie di reato: il mutamento di destinazione degli immobili ottenuti in locazione o concessione (articolo 21, comma 4), la violazione del divieto di

finanziamento da parte delle persone giuridiche (che l'articolo 19, comma 3, assimila *quoad poenam* al reato di cui all'articolo 96 del testo unico delle leggi elettorali, come modificato dalla recente legge antimafia), l'omissione di controllo da parte dei responsabili (questa pure *quoad poenam* assimilata all'articolo 328 del codice penale).

L'articolo 28 prevede, oltre alla responsabilità penale e civile, anche una forma di responsabilità amministrativa, che comporta la perdita del finanziamento pubblico e degli altri benefici per un anno: ciò consegue all'accertamento di un concorso dei dirigenti del partito nella violazione della legge sul finanziamento.

Una misura analoga, ancorché solo sul piano cautelare della sospensione, è prevista dall'articolo 8 per il caso in cui l'Alta autorità giudichi lo statuto depositato dal partito non conforme agli obblighi di legge.

Una specifica disciplina, infine, è posta dall'articolo 27 per le spese elettorali dei singoli candidati: vi si determina il tetto delle spese sostenibili e, sulla scia di altri ordinamenti (come il francese e l'inglese), si istituisce la figura dell'agente elettorale, con conto corrente unico ed ufficio apposito per i finanziamenti e le spese elettorali. La notevole importanza, che finirebbe per assumere questa disciplina in caso di adozione di un sistema elettorale uninominale, suggerisce di sanzionarne la violazione con la misura estremamente incisiva della ineleggibilità.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto della legge e definizioni).

1. La presente legge disciplina il sostegno pubblico all'attività politica delle cittadine e dei cittadini e, con specifico riguardo ai partiti, prevede le forme e le procedure atte ad assicurare la trasparenza e il pubblico controllo del loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si considerano partiti le associazioni di cittadine e di cittadini che si propongono di influire permanentemente sulla formazione della volontà politica e di concorrere alla rappresentanza del popolo nel Parlamento nazionale o europeo o nei consigli degli enti locali.

3. Si considerano, inoltre, integranti i partiti:

a) le articolazioni territoriali indicate negli statuti degli stessi;

b) le società editoriali, radiofoniche e, comunque, commerciali nelle quali il partito partecipi con almeno il venticinque per cento del capitale sociale;

c) le associazioni collaterali, le federazioni giovanili, i circoli culturali o ricreativi e organizzazioni similari, che indichino nel proprio statuto il rapporto organizzativo con il partito;

d) i soggetti collettivi federati ai partiti nelle forme e nei modi indicati dallo statuto.

ART. 2.

(Alta Autorità di vigilanza).

1. Al fine di garantire la corretta attuazione della presente legge è istituita un'Alta Autorità di vigilanza costituita da tre componenti, sorteggiati tra quelli designati, in numero di tre ciascuno, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. Alle operazioni di sorteggio provvede il Presidente della Camera dei deputati. Il componente più anziano assume la presidenza dell'Alta Autorità. Non possono essere designati come componenti dell'Alta Autorità i membri delle Camere, del Parlamento europeo e delle assemblee regionali, né magistrati ordinari, amministrativi o contabili.

2. L'Alta Autorità di vigilanza esercita i poteri e le funzioni conferite dalla presente legge e riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'attuazione della stessa.

3. L'Alta Autorità designa un suo rappresentante presso ogni prefettura con l'incarico di vigilare sull'applicazione della presente legge entro i limiti territoriali di competenza.

4. L'Alta Autorità di vigilanza ha la durata di ciascuna legislatura ed è rinnovata, all'inizio di ogni legislatura, entro trenta giorni dall'elezione dei Presidenti delle Camere. In caso di impedimento o decesso di uno dei componenti in corso di legislatura, si provvede alla sostituzione mediante sorteggio tra i componenti già designati a norma del comma 1.

CAPO II.

NORME SULL'ORDINAMENTO
INTERNO DEI PARTITI

ART. 3.

(Personalità giuridica. Fondazioni).

1. I partiti hanno diritto al riconoscimento della personalità giuridica entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

2. La qualità di persona giuridica è condizione necessaria per l'ammissione ai benefici della presente legge, a meno che il partito non conferisca tutti i rapporti patrimoniali, direttamente o indirettamente tenuti, ad una fondazione appositamente costituita. In tal caso, la fondazione tiene luogo del partito ai fini della presente legge.

ART. 4.

(Obbligo di deposito dello Statuto e del regolamento delle candidature).

1. I partiti politici debbono approvare con atto pubblico un proprio statuto ed un regolamento interno per la designazione delle candidature elettorali e per lo svolgimento del congresso e depositarne copia presso l'Alta Autorità, di cui all'articolo 2.

ART. 5.

(Iscrizioni).

1. Chiunque ha diritto di iscriversi ad un partito politico, secondo le modalità previste dallo statuto. È fatto divieto di forme di numero chiuso.

ART. 6.

(Elettorato attivo e passivo. Norme antidiscriminatorie).

1. Ogni iscritto è elettore ed eleggibile negli organi dirigenti del partito. È fatto divieto di riserve di incarichi per i soci fondatori, salvo che nel primo quinquennio, nonché di distinzioni tra soci fondatori e altri iscritti nell'elettorato attivo. È fatto obbligo di riservare agli iscritti di ciascun sesso l'accesso agli organi dirigenti di ogni livello e alle liste elettorali nella misura minima di un terzo.

2. L'elezione avviene a scrutinio segreto e alla presenza del segretario comunale o di un suo delegato. Questi presenta all'Alta Autorità il verbale delle operazioni.

ART. 7.

*(Diritto del cittadino
di ricorrere in giudizio).*

1. Chiunque abbia interesse può agire in giudizio per il rispetto dello statuto e del regolamento di cui all'articolo 4, nonché delle norme previste dal presente capo.

ART. 8.

(Conformità dello statuto alla legge).

1. L'Alta Autorità, di cui all'articolo 2, esprime entro trenta giorni dal deposito giudizio di conformità dello statuto rispetto agli obblighi della presente legge; il giudizio negativo comporta la sospensione del finanziamento pubblico e di ogni altro beneficio previsto dalla presente legge. L'impugnazione eventuale non sospende tali effetti.

ART. 9.

(Obbligo di deposito dei bilanci).

1. I rappresentanti legali dei partiti o delle fondazioni, delle associazioni collaterali e delle società commerciali collegate al partito, sono tenuti, entro il 31 marzo di ogni anno, a depositare presso l'Alta Autorità i bilanci consolidati ed i conti patrimoniali dei rispettivi organismi. I bilanci sono redatti secondo quanto indicato nell'articolo 2424 del codice civile e pubblicati su un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Le unità territoriali previste dallo statuto e le società ed associazioni collaterali, che facciano capo ad esse, sono ugualmente tenute a depositare i propri bilanci presso la delegazione territoriale competente della Corte dei conti.

3. I bilanci consolidati ed i conti patrimoniali debbono essere certificati da una società avente i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ed estratta a sorte dall'Alta Autorità.

4. Copia del bilancio è acquisita dall'Alta Autorità che può chiedere chiarimenti, anche attraverso audizioni dei dirigenti politici ed amministrativi del partito, e disporre verifiche sui libri e le scritture contabili e su ogni altro documento pertinente. I bilanci, accompagnati da un rapporto dell'Alta Autorità, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. La mancata certificazione o il diniego di approvazione del bilancio comportano la sospensione del finanziamento pubblico e di ogni altro beneficio previsto dalla presente legge fino al termine della legislatura.

6. Le istanze territoriali dei partiti sono tenute ad inviare copia dei rispettivi bilanci al delegato dell'Alta Autorità presso la prefettura.

ART. 10.

(Obbligo di tenuta dei libri contabili).

1. I partiti politici hanno l'obbligo di tenere i libri contabili secondo quanto disposto dagli articoli 2214 e 2421, commi primo e secondo, del codice civile.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso alle articolazioni territoriali, alle società ed alle associazioni collaterali che compongono il partito.

ART. 11.

(Norme sul personale).

1. Il personale dipendente dei partiti comprende i funzionari tecnico-amministrativi ed i funzionari politici.

2. È autorizzato il distacco presso i partiti di dipendenti pubblici e privati per un periodo non superiore a cinque anni, anche non consecutivi, e in numero non superiore alla metà, arrotondata per eccesso, dei parlamentari nazionali ed europei. La loro retribuzione è a carico del partito.

3. Per i funzionari precedentemente disoccupati il partito ha l'obbligo di stipulare un contratto assicurativo che garan-

tisca, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la retribuzione per un periodo di tre anni.

4. Il partito ha l'obbligo di effettuare i versamenti contributivi per tutti i suoi dipendenti e per quelli distaccati nella misura di un quinto di quanto previsto dagli obblighi di legge. La differenza è versata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che ha diritto a rivalersi sul fondo di cui all'articolo 15.

CAPO III.

FORME DI FINANZIAMENTO DIRETTO

ART. 12.

(Rimborsi).

1. A titolo di concorso per le spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o dei consigli regionali, i partiti politici hanno diritto a contributi finanziari a carico dello Stato nella misura di lire 1.000 per ciascun voto valido ottenuto. Tale somma è aggiornata in funzione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo.

2. Hanno diritto al contributo i partiti politici che abbiano ottenuto:

a) nel caso di elezioni per il Parlamento nazionale o europeo, almeno un eletto;

b) nel caso di elezioni regionali, almeno un eletto per ciascuna regione, ovvero l'un per cento sul totale nazionale dei voti validi espressi.

3. L'ammontare complessivo dei contributi, erogati a tutti i partiti ai sensi del comma 1, è aumentato del 10 per cento. Tale somma ulteriore è ripartita in proporzione al numero delle donne elette da ciascun partito.

ART. 13.

(Rimborsi per le proposte di referendum e di leggi di iniziativa popolare).

1. I partiti ed i comitati promotori di referendum e di proposte di legge di inizia-

tiva popolare hanno diritto ad un rimborso spese forfettario di lire 75 milioni per ogni proposta. La somma è aggiornata in funzione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo.

2. Al rimborso sono ammessi i comitati promotori, che abbiano raccolto sottoscrizioni nel numero minimo previsto dalla Costituzione in calce a proposte, di cui l'ufficio centrale per il *referendum* e, rispettivamente, le Camere accertino la regolarità.

ART. 14.

(Erogazione dei contributi).

1. I contributi di cui agli articoli 12 e 13 sono erogati dall'Alta Autorità ai soggetti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta.

2. Le somme sono erogate in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1.

ART. 15.

(Sottoscrizione del cinque per mille.

Fondo per i servizi e le agevolazioni).

1. A decorrere dall'anno finanziario 1993 una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata al finanziamento dei partiti, rappresentati sia nel Parlamento nazionale sia nel Parlamento europeo, sulla base e in proporzione delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

2. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti la quota ad esse corrispondenti è destinata al fondo statale per i servizi e le agevolazioni ai partiti e ai comitati promotori di *referendum*, di cui al comma 4 dell'articolo 11 e al capo IV. L'entità di tale fondo è determinata annualmente in misura, comunque, non inferiore al prodotto di lire 10.000 per ogni elettore della Camera dei deputati.

3. Le disposizioni dell'articolo 78, commi da 9 a 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, relative alle dichiarazioni sulla destinazione dell'8 per mille alla chiesa cattolica e ad altre confessioni religiose si applicano anche alla dichiarazione di cui ai commi 1 e 2.

ART. 16.

*(Contributi dei privati,
atti di liberalità e deducibilità).*

1. Le persone fisiche possono erogare contributi finanziari ai partiti politici ed agli enti ad esso collegati fino ad un massimo di lire 50 milioni deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero, se ciò risulti più favorevole per il contribuente, dall'imposta dovuta fino ad un massimo di lire 500.000. Le modalità di attuazione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

2. I partiti e le fondazioni debbono allegare al rendiconto finanziario di ogni esercizio l'elenco dei contributi percepiti di importo superiore ad un milione di lire.

ART. 17.

(Contributi a candidati).

1. Le persone fisiche possono erogare contributi ai candidati alle elezioni per il Parlamento nazionale, per il Parlamento europeo o per i consigli regionali. I contributi possono essere dedotti dal reddito delle persone fisiche fino ad un importo massimo di due milioni di lire nell'anno cui si riferisce la dichiarazione. Le modalità di attuazione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

2. I contributi possono essere erogati a partire dalla data di accettazione della candidatura, e per tutta la durata della campagna elettorale, secondo le modalità di cui all'articolo 27.

ART. 18.

(Contributi ai promotori di referendum).

1. Le persone fisiche possono erogare contributi ai promotori dei *referendum*, di cui agli articoli 7 e 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352. I contributi possono essere dedotti dal reddito delle persone fisiche fino all'importo massimo di cinque milioni nell'anno cui si riferisce la dichiarazione, ovvero, se ciò risulti più favorevole per il contribuente, dall'imposta dovuta fino ad un massimo di lire 50.000. Le modalità di attuazione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

2. I contributi possono essere versati fino alla data di consegna delle richieste presso l'ufficio centrale per il *referendum* e, in caso di ammissione, fino alla data del voto. Entro trenta giorni da tali date i promotori del *referendum* debbono depositare presso l'Alta Autorità l'elenco dei contributi di importo superiore alle cinquecentomila lire.

ART. 19.

(Divieto di contributi
da parte di persone giuridiche).

1. Sono vietati i contributi a partiti politici e ad enti ad esso collegati, a candidati alle elezioni per il Parlamento nazionale o per il Parlamento europeo e per i consigli regionali, provinciali o comunali, ai comitati promotori di cui alla presente legge, da parte di persone giuridiche italiane o straniere.

2. Agli stessi soggetti è fatto altresì divieto di acquistare spazi pubblicitari sulla stampa o presso le emittenti radio-televisive collegate ad un partito politico.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 11-*quater* della legge 7 agosto 1992, n. 356.

CAPO IV.

SERVIZI ED AGEVOLAZIONI

ART. 20.

(Tariffe dei servizi pubblici).

1. I partiti hanno diritto alla riduzione del 75 per cento delle tariffe telefoniche, postali e per la fornitura dell'energia elettrica.

2. Hanno diritto inoltre alla riduzione del 30 per cento delle tariffe per il trasporto aereo e ferroviario, cumulabile con agevolazioni ordinarie nei modi stabiliti da un regolamento emanato dal Ministero dei trasporti.

3. Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministero del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive società concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni.

ART. 21.

(Sedi).

1. Al fine di agevolare l'espletamento della funzione democratica di cui all'articolo 49 della Costituzione, i comuni e le province debbono assicurare ai partiti politici rappresentati nei rispettivi consigli l'accesso alle strutture ed ai servizi degli enti stessi, ivi compresi le sale per manifestazioni pubbliche ed i servizi tipografici e di affissione, a norma dell'articolo 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili, demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili, anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi, ai partiti rappresentati in Parlamento. Gli

immobili debbono essere destinati a sedi centrali o periferiche dei partiti politici o di enti ad essi collegati o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

3. Le concessioni e le locazioni sono assentite o stipulate per un canone annuo pari al canone previsto, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificata dall'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per una abitazione di tipo popolare (a/4) della medesima superficie.

4. Il mutamento di destinazione dei locali di cui al comma 3 è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno, cui consegue la revoca di diritto della concessione del contratto.

ART. 22.

(Agevolazioni pubblicitarie).

1. I partiti politici e le associazioni collaterali hanno diritto ad una riduzione sulle tariffe pubblicitarie dei quotidiani, settimanali ed emittenti radio-televisive private nella misura ordinaria del 15 per cento e nella misura straordinaria del 70 per cento per il quantitativo annualmente definito, in misura pari per tutti i partiti, dall'Alta Autorità.

2. La differenza rispetto alle tariffe di mercato è recuperata dalle società editrici e radiotelevisive mediante la detrazione dagli importi fiscali.

3. È fatto divieto di ogni altra agevolazione tariffaria da parte delle società editrici o radiotelevisive.

ART. 23.

(Agevolazioni fiscali).

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata alla cessione di beni e alle prestazioni dei servizi effettuate in favore dei partiti politici ed enti collegati e l'aliquota sul reddito delle persone giuridiche applicata ai partiti ed enti collegati sono stabilite nella misura dell'1 per cento.

ART. 24.

(*Permessi*).

1. I componenti di organismi direttivi nazionali o regionali di partiti politici hanno diritto al permesso retribuito per partecipare alle riunioni degli organismi indicati entro un limite annuo massimo di dodici giornate lavorative. Il lavoratore che intende esercitare tale diritto deve darne preavviso scritto al datore di lavoro.

2. La retribuzione può essere dedotta dal reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dell'anno cui si riferisce la dichiarazione. Le modalità di attuazione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 25.

(*Condizioni di parità*).

1. I servizi e le agevolazioni debbono essere concessi dall'amministrazione a ciascun partito politico rappresentato in Parlamento, che ne faccia richiesta.

2. Nel caso in cui si renda necessario stabilire una graduatoria, l'amministrazione seguirà, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) il partito di opposizione prevale sul partito di maggioranza;

b) il partito con più voti prevale su quello con meno voti.

ART. 26.

(*Servizi per il referendum*).

1. I comitati promotori di *referendum* e di proposte di legge di iniziativa popolare hanno diritto a dare notizia delle relative proposte attraverso il servizio radiotelevisivo pubblico ed attraverso inserzioni gratuite sulla stampa quotidiana e settimanale. Il costo delle inserzioni è rimborsato dallo Stato.

2. La quantità e le modalità del servizio sono determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze.

3. I comitati promotori hanno diritto, inoltre, al rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute per la certificazione e l'autenticazione delle firme raccolte ai fini degli articoli 71, 75 e 138 della Costituzione.

ART. 27.

(Spese elettorali dei singoli candidati).

1. Le spese per la campagna elettorale dei candidati all'elezione del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o dei consigli regionali non possono superare l'ammontare pari a dodici mensilità delle rispettive indennità.

2. Le spese per i candidati ai consigli provinciali o dei comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti non possono superare i 30 milioni di lire; le spese per i candidati ai consigli dei comuni con popolazione fino ai 100 mila abitanti non possono superare i 10 milioni di lire. Le cifre indicate sono aggiornate in funzione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo.

3. Al momento dell'accettazione della candidatura, il candidato, ove non provveda direttamente al reperimento dei fondi occorrenti al finanziamento della campagna elettorale, designa per tale attività un agente elettorale e apre un conto corrente postale o bancario unico, sul quale depositare tutti i fondi reperiti. A tal fine l'agente elettorale istituisce un ufficio, presso il quale devono essere indirizzati tutti gli avvisi, ordini, richieste e documenti comunque riguardanti le spese elettorali.

4. È fatto divieto di ogni altra forma di sottoscrizione.

5. Il rendiconto delle sottoscrizioni ricevute e delle spese sostenute viene inviato dal candidato eletto, entro tre mesi dalla data di proclamazione degli eletti, all'Alta Autorità, che ne dispone la pubblicazione per estratto su due quotidiani

aventi diffusione nell'ambito delle circoscrizioni elettorali interessate. Ove, d'ufficio o su ricorso di qualunque elettore, ravvisi la violazione delle disposizioni sulle spese elettorali, l'Alta Autorità contesta l'elezione all'organo competente per la verifica dei poteri, il quale, se accerta la colpevolezza dell'eletto, ne dichiara la ineleggibilità.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28.

(Vigilanza. Responsabilità penale e civile).

1. I partiti politici sono tenuti a vigilare:

a) sulla applicazione corretta della presente legge da parte dei propri candidati nelle elezioni politiche ed amministrative;

b) sulla correttezza del comportamento dei propri iscritti e dipendenti con responsabilità amministrative di partito.

2. Gli statuti devono indicare gli organismi cui è affidata tale funzione di controllo; in mancanza, la responsabilità si ritiene affidata a quelli di direzione politica territorialmente competenti.

3. Fuori dei casi di concorso nel reato, i responsabili del controllo sono puniti per le loro omissioni ai sensi dell'articolo 328 del codice penale.

4. I responsabili del controllo sono obbligati in solido con gli autori al risarcimento del danno. I terzi danneggiati possono far valere i loro diritti sul fondo comune del partito.

5. Se risulti un concorso dei dirigenti del partito nella violazione, il partito perde il diritto, per l'anno successivo, ad ottenere il finanziamento pubblico e ogni altro beneficio. A tal fine gli atti vengono trasmessi dall'autorità giudiziaria all'Alta Autorità, di cui all'articolo 2.

ART. 29.

(Testo unico).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un testo unico delle norme vigenti che, anche indirettamente, comportino agevolazioni e benefici patrimonialmente valutabili per lo svolgimento dell'attività dei partiti.